

**CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA FURTO
COMUNE DI DOMODOSSOLA**

COPERTURA FURTO PATRIMONIO MOBILIARE del COMUNE di DOMODOSSOLA

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Nei fabbricati, recinti o aree di proprietà, locazione, uso, comodato, detenzione a qualsiasi titolo, possesso e comunque tutti quelli inerenti all'attività svolta dal Contraente, ovunque situati entro il territorio nazionale

SI ASSICURA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

alle condizioni tutte di cui all'allegato Capitolato d'Oneri:

- PARTITA 1):** Mobilio, arredamento in genere, oggetti di ornamento, mobili per ufficio, sistemi elettrici ed elettronici di elaborazione dati ed assimilabili, oggetti atti a telecomunicazione e ricetrasmisione, telefonia in genere, oggetti di cancelleria, computers, video, stampanti, scanners, macchine per scrivere, calcolare, duplicare, fotocopiare ed ogni altra tipologia di macchine per ufficio, impianti di prevenzione ed allarme, strumenti professionali, attrezzi da lavoro in genere, macchinari, attrezzature e relativi accessori e ricambi, velocipedi e simili, tabelloni pubblicitari anche elettronici posti anche all'aperto, fissi, infissi, gronde, pluviali ed elementi di finitura dei fabbricati, merci varie e tutto quanto di simile ed affine a quanto sopra inerente all'attività del Contraente.
- PARTITA 2):** Tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, servizi ed oggetti di argenteria, raccolte e collezioni.
- PARTITA 3):** Denaro, valori, titoli di credito in genere, oggetti, targhe, medaglie e monili in oro o altro metallo o lega preziosa, riposti in cassaforte o armadio forte situati nei locali o siti ove il Contraente svolga attività.
- PARTITA 4):** Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione, consumati o tentati.
- PARTITA 5):** Portavalori non identificati. (nr. 2 INCARICATI)
- PARTITA 6):** Archivi di documenti e registri.
- PARTITA 7):** Denaro e valori.
- PARTITA 8):** Furto con destrezza.

CAPITALI ASSICURATI

PARTITA 1):	€.	20.000,00
PARTITA 2):	€.	10.000,00
PARTITA 3):	€.	25.000,00
PARTITA 4):	€.	7.000,00
PARTITA 5):	€.	25.000,00
PARTITA 6):	€.	5.000,00
PARTITA 7):	€.	2.500,00
PARTITA 8):	€.	1.500,00

LIMITI DI RISARCIMENTO

PARTITA 1):	limite per ubicazione	€.	20.000,00
PARTITA 2):	limite per ubicazione	€.	10.000,00
PARTITA 3):	limite per ubicazione	€.	25.000,00
PARTITA 4):	limite per ubicazione	€.	7.000,00
PARTITA 5):	limite per portavalori	€.	25.000,00
PARTITA 6):	limite per ubicazione	€.	5.000,00
PARTITA 7):	limite per ubicazione	€.	2.500,00
PARTITA 8):	limite per ubicazione	€.	1.500,00

FRANCHIGIE E SCOPERTI

PARTITA 8): franchigia fissa ed assoluta di €. 250,00 per sinistro

DURATA CONTRATTUALE: Anni 2 , con clausola di rescindibilità annuale bilaterale e senza tacita proroga

effetto dal: **30/09/2018**
scadenza il: **30/09/2020**
scadenza prima rata il: **31/03/2019**
frazionamento: **semestrale**

DEFINIZIONI

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione.
SOCIETA':	la Compagnia Assicuratrice.
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME REGOLANTI L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1) - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

ART. 2) - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società tramite la società di brokeraggio che gestisce il contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dopo le ore 24 del giorno del pagamento, fermo le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell' art. 1901 del C.C.

ART. 3) - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4) - Aggravamento del rischio.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione con lettera raccomandata alla Società ovvero alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dall'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

ART. 5) - Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6) - Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

ART. 7) - Scadenza del contratto.

Il presente contratto si intende automaticamente cessato alla sua scadenza, senza obbligo di comunicazione del Contraente. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 3 mesi prima della suddetta scadenza.

ART. 8) - Oneri.

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 9) - Foro competente.

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è stata assegnata la polizza.

ART. 10) - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.L. 175/95).

ART. 11) - Tracciabilità flussi finanziari

In merito agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'accertata inadempienza dell'obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste Italiane dà facoltà alla Contraente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione.

Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

ART. 12) - Rischio assicurato.

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per cercare di commetterlo.

Sono compresi nell'assicurazione gli enti posti ovunque nell'ambito del rischio sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto, compresi pluviali e gronde, elementi di finitura e cavi esterni ai fabbricati.

ART. 13) - Esclusioni.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, di atti di guerra anche civile, di insurrezione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) invasione, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela od affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1,2,3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 14) - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati o incustoditi.

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno; per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre invece dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno.

Art. 15) - Cose di proprietà di terzi.

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 16) - Trasloco delle cose assicurate.

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24.00 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'art.4 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" se il trasloco comporta l'aggravamento del rischio.

Art. 17) - Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;

- b) fornire alla Società entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- a) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- b) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- c) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 18) - Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato perde il diritto all'indennizzo.

Art. 19) - Procedura per la valutazione del danno.

L'ammontare del danno è concordato fra le Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto; ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 20) - Mandato dei Periti.

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.17;

- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lettera d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 21) - Determinazione dell'ammontare del danno.

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro medesimo, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 22) - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e con effetto sino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo eguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 23) - Titoli di credito.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'azione cambiaria.

Art. 24) - Assicurazione parziale.

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate riguardanti altre partite.

Art. 25) - Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 26) - Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 13, lett. b).

Art. 27) - Recupero delle cose rubate.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In questo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano state recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

CONDIZIONI PARTICOLARI

A. RAPINA.

L'assicurazione di polizza copre anche il rischio della rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

B. ESTORSIONE.

Le garanzie prestate si intendono estese all'estorsione, quale definita dall'art.629 del Codice Penale, limitatamente al caso in cui, all'interno dei locali, l'assicurato oppure i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri.

C. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI.

Debbono intendersi compresi in garanzia anche i guasti cagionati dai ladri, anche a titolo di atto vandalico, in occasione di furto e rapina, consumati o tentati, alle parti dei cespiti di cui alla "DESCRIZIONE DEL RISCHIO", agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture degli stessi ed alle pertinenze esterne ai fabbricati quali gronde e pluviali, elementi di finitura, cavi ed antenne.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del capitale assicurato alla relativa partita senza applicare gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

D. MEZZI DI CHIUSURA.

L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, che le aperture dei locali contenenti le cose assicurate e di quelli con essi comunicanti siano difese almeno dai seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) le finestre, vetrate, vetrine ed altre aperture situate in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani praticabili ed accessibili dall'esterno: da imposte di ferro e vetro o di legno e vetro, le une e le altre munite di valida chiusura interna.

Tuttavia l'assicurazione mantiene la sua efficacia anche quando tali sistemi di protezione non siano operanti; in tal caso l'assicurato dovrà dimostrare la casualità della mancata attivazione dei mezzi di protezione.

Nell'eventualità che le misure di sicurezza non siano in tutto corrispondenti a quanto stabilito al sopraindicato comma in quanto insufficienti od inesistenti riguardando merci e/o attrezzature poste all'aperto all'interno di aree cintate di proprietà, uso, comodato possesso o detenzione a qualsiasi titolo, la Società corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto in caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 23 delle C.G.A., senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

E. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui al punto 24 delle C.G.A..

F. FURTO COMMESO FUORI DALLE ORE DI LAVORO DA PERSONE DIPENDENTI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO.

A parziale deroga del punto 13, lett. b) delle C.G.A., la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dal punto 12 delle C.G.A., anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quella dei particolari mezzi di difesa interni previsti in polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente svolge le sue mansioni nell'interno dei locali stessi;

G. FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE.

Limitatamente alle cose assicurate e contenute nei mezzi di custodia assicurati ed a parziale deroga del punto 12, lett. a) delle C.G.A., la garanzia comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all'Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto con scasso, purchè l'estorsione od il furto di dette chiavi avvenga fuori dei locali contemplati dalla polizza ed il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di chiusura parimenti chiusi, in ore non di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti dell'Assicurato.

H. REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE.

D'accordo fra le parti si conviene che in caso di sinistro il capitale assicurato si intende, con effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrato di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini delle condizioni di polizza, impegnandosi l'Assicurato a versare il corrispondente rateo di premio. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro per uno o più sinistri è valido sino al raggiungimento dei valori assicurati al momento del primo sinistro.

I. PAGAMENTO SINISTRI.

Si dà e si prende atto che il pagamento di eventuali indennizzi a seguito di sinistri dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui è stato sottoscritto l'atto di liquidazione amichevole o dalla data dell'accettazione del lodo peritale o della sentenza dell'autorità Giudiziaria.

In difetto di quanto sopra saranno riconosciuti all'Assicurato, a partire dal 30° giorno sopra citato, gli interessi di mora al tasso passivo in vigore alla data sopra citata e adottato dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) per la Clientela Primaria delle Banche.

J. ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI.

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

L'importo del risarcimento per ciascun documento o registro (o per più documenti o registri che nel loro insieme costituiscano un'unica pratica o un unico affare) non potrà superare la somma di € 5.000,00=.

K. PROROGA DEI TERMINI UTILI PER L'AVVISO DEI SINISTRI.

A parziale deroga dell'art. "Obblighi in caso di sinistro" delle C.G.A., i termini utili si intendono quintuplicati.

L. RECESSO DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.

Ad integrazione dell'art. "Recesso in caso di sinistro" delle C.G.A., si conviene che anche l'Assicurato può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le parti, ma in tal caso con effetto immediato.

M. DOLO E COLPA GRAVE.

A parziale deroga del art. 13, punto b), comma 2 e 3, sono coperti i danni materiali e diretti o le perdite derivanti da furto, rapina e/o estorsione dei beni assicurati:

- commessi o agevolati con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato devono rispondere;
- perpetrati da incaricati della sorveglianza.

N. DENARO E VALORI.

La garanzia assicurativa si intende estesa a denaro e valori posti ovunque fino alla concorrenza della somma assicurata mediante apposita partita, nonché denaro e valori ovunque posti in mobili con congegni di chiusura attivati con un massimo del doppio di quanto indicato nella suddetta partita.

O. SPESE DI AMMORTAMENTO TITOLI.

L'assicurazione relativa agli assegni circolari è altresì prestata per le spese della procedura di ammortamento per gli assegni nominativi circolari destinati al pagamento delle competenze e per gli altri titoli di credito per i quali sia prevista tale procedura.

P. FURTO A PORTAVALORI.

La Società, nei limiti ed alle condizioni di polizza, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dalla sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- rapina;
- trasporto di valori effettuato da un incaricato del Contraente fuori dai locali dell'ufficio per trasferirli ad altri uffici, banche fornitori ecc.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali dell'Assicurato. L'efficacia della garanzia non è limitata a specifici orari.

La garanzia è prestata in Italia, nella Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano ed è soggetta ad uno scoperto del 15% solo nel caso di furto con destrezza.

Q. FURTO, RAPINA O ESTORSIONE IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIO-POLITICI.

A parziale deroga dell'art.13, punto a) delle esclusioni sono coperti i danni materiali e diretti o le perdite derivanti dal furto, rapina o estorsione dei beni assicurati in occasione di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse e atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.

R. ENTI ALL'APERTO

Per i soli enti all'aperto, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri. Pertanto in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 25 delle C.G.A., senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

La garanzia si intende prestata anche per i guasti cagionati dai ladri ai mezzi di chiusura delle recinzioni nonché alle recinzioni stesse, ove presenti.

S. GARANZIA PER UFFICI

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purchè negli stabilimenti vi sia la costante presenza di persone.

T. ENTI PRESSO TERZI.

La garanzia si intende valida quand'anche , temporaneamente, gli enti assicurati si trovino presso ditte di terzi per operazioni di restauro, incorniciatura, riparazione, manutenzione, etc.; agli effetti di questa estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo, qualora i mezzi di chiusura dei locali ove siano contenuti i suddetti beni non siano conformi a quanto previsto dalla condizione particolare "D" sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 20% dell'importo liquidato a termini di polizza, con il minimo di €. 1.500,00=. In nessun caso la Società risarcirà somma maggiore di quella indicata quale limite per ubicazione per la relativa partita.

U. ATTI VANDALICI

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza di €. 5.000,00 previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 300,00

V. FURTO CON DESTREZZA.

L'assicurazione copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.

W. VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione

X. FORO COMPETENTE.

A deroga di quanto indicato all'art. 9 delle C.G.A., si prende e si dà atto che qualsiasi questione dovesse insorgere tra l'Assicurato e la Società in ordine agli obblighi previsti dalla polizza verrà demandata al giudizio del Foro prescelto dal Contraente.

Y. CLAUSOLA BROKER

Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della RELA BROKER S.r.l. – Piazza della Vittoria, 12/15 16121 – GENOVA – Tel. 010/5761990 – Fax 010/5764810 (Broker della Spett.le Contraente) cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni da parte delle Società aggiudicatrici nella misura del 9% (nove per cento) del premio lordo di polizza.

Si conviene tra le Parti che il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutta la durata dello stesso anche in presenza di cessazione per scadenza dell'incarico di brokeraggio intercorrente tra Broker e Contraente.

La Società

Il Contraente / Assicurato